


**PARERE MOTIVATO
n.9 del 23 Gennaio 2018**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità all'Aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica Comunale. Comune di Cadoneghe (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 23 Gennaio 2018 come da nota di convocazione in data 22 Gennaio 2018 prot. n. 24158;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Cadoneghe, con note pec acquisite al prot. regionale ai numeri 318872 e 318878 del 22.08.2016 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per l'Aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Cadoneghe;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.221625 del 15.12.17 assunto al prot. reg. al n.526790 del 16.12.17 dell'ULSS6;
- Parere del 18.12.17 assunto al prot. reg. al n.533871 del 21.12.17 del Comune di Vigonza;
- Parere n.1667 del 3.01.18 assunto al prot. reg. al n.2335 del 3.01.18 del Comune di Padova,


pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.168/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 23 Gennaio 2018 dalla quale emerge che il piano oggetto di valutazione è un aggiornamento del piano di classificazione acustica attualmente vigente nel comune di Cadoneghe, redatto da ARPA Veneto e approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27.04.2004 secondo quanto previsto dalla legge 447/95. La legge Quadro 447/95 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, e indica, quale competenza a carico dei Comuni, la classificazione acustica in zone del territorio comunale in funzione della destinazione d'uso del territorio, secondo i criteri fissati dalle regioni, nonché il coordinamento degli strumenti urbanistici con tale classificazione.

La normativa prevede sei classi acustiche in relazione alla destinazione d'uso della relativa zona omogenea di seguito riportate:

- classe acustica I : aree particolarmente protette, ossia aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, quindi i parchi e giardini pubblici, le aree scolastiche, ospedaliere e case di riposo.
- classe acustica II : aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, ossia aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
- classe acustica III : aree di tipo misto, ossia aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
- classe acustica IV : aree ad intensa attività umana, ossia aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed



uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

- classe acustica V : aree prevalentemente industriali, ossia aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;
- classe acustica VI : aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Il territorio urbanizzato del Comune di Caoneghe è caratterizzato prevalentemente dalla presenza di abitazioni e piccole attività commerciali e distribuite uniformemente tra queste. Il territorio agricolo è preponderante rispetto al tessuto residenziale, interessando una superficie che supera il 70% della superficie comunale. Le zone industriali presenti sono due, una di estensione sensibile nella parte settentrionale del comune, mentre un'altra di ridotte dimensioni si colloca nella parte sud-est del territorio.

Dal punto infrastrutturale il territorio di Cadoneghe è interessato dalla presenza di importanti arterie: la variante alla Statale del Santo S.R. 308 che collega Cadoneghe con Padova e Castelfranco e da altre arterie stradali di interesse sovracomunale tra le quali: La Strada statale del Santo, S.R. 307, che collega il comune con il Camposampierese, la strada provinciale delle Centurie, S.P. 34, che lo collega la zona dell'Agro Centuriato e la strada Brentana S.P. 46 che funge da collegamento est-ovest.

Per la classificazione acustica del territorio comunale sono state applicate le indicazioni fornite dalla legislazione vigente.

Per prima cosa detta metodologia prevede una fase conoscitiva preliminare del territorio basata sulla conoscenza della zona territoriale omogenea e sviluppata su base cartografica, sui dati del PRGC, dell'anagrafe, delle banche dati comunali e sulla conoscenza diretta del territorio.

Questa fase conoscitiva consente la successiva aggregazione di porzioni di territorio omogenee; tale approccio è fondamentale per superare fenomeni di eccessiva frammentazione del territorio.

La norma di riferimento prevede l'attribuzione diretta delle classi I, V e VI della IV per alcuni casi particolari, nonché un metodo di calcolo per l'attribuzione delle classi II, III e IV.

La classificazione acustica delle infrastrutture di trasporto si è basata sulla classificazione stradale del Piano Urbano del Traffico; la classificazione delle aree prospicienti le strade è stata quindi incrociata con la classificazione del territorio secondo i criteri metodologici dettati dalla LR n. 21 del 10/5/99 e nella DGR n. 4313/93, ottenendo la classificazione acustica del territorio comunale sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto.


La classificazione acustica assegna ad ogni porzione di territorio una classe acustica idonea a garantire il rispetto dei limiti ritenuti compatibili con la destinazione d'uso coerentemente con la pianificazione urbanistica.

Il criterio di base per l'individuazione è la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio, essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, pur tenendo conto delle destinazioni di Piano e delle eventuali variazioni in corso del piano medesimo.

Dall'illustrazione delle scelte di piano emerge che per le zone di edificazione diffusa, il piano assegna la classe III sulla base di un criterio di contiguità con il contesto agricolo che interessa la maggior parte del territorio comunale e a cui, ai sensi della normativa, viene assegnata la classe III per l'attività delle macchine operatrici.

Contestualmente, in ampie parti del tessuto residenziale il piano assegna la classe III al fine di garantire il permanere di piccole attività di natura commerciale e direzionale nell'ambito del tessuto residenziale.

L'assegnazione della classe III consente infatti di garantire lo svolgimento di determinate attività compatibili con la residenza come i negozi e gli studi professionali, garantendo al tempo stesso, la tutela del riposo e la salute della popolazione.



Nella valutazione effettuata nel rapporto preliminare, come indicatore di sostenibilità è stata considerata la percentuale di residenti esposti all'inquinamento acustico; tale indicatore ha lo scopo di calcolare la percentuale della popolazione residente nel territorio comunale ricadente nelle classi acustiche previste dal DPCM 14/11/97, permettendo quindi di valutare la proposta di Piano dal punto di vista della salute pubblica.

Sono state valutate come "tranquille" le zone definite in classe I, II e III e "rumorose" quelle di classe IV e V (la classe VI per definizione deve essere priva di residenze, pertanto non è stata presa in considerazione, inoltre la classe VI non è stata identificata nel territorio di Cadoneghe).

Dal rapporto preliminare emerge che il 94,6% della popolazione risiede nell'ambito di zone acustiche tranquille (I, II e III) e che solo l'1% ricade in zona acustica V.

Dall'analisi dei dati rilevati la valutazione conclude che i limiti previsti dal piano di classificazione acustica sono rispettati e che non si rilevano necessità di realizzare piani di risanamento acustico.

I ricettori sensibili sono stati collocati in classe I come da linee guida nazionali e regionali al fine di garantire la massima protezione di tali ambiti all'esposizione al rumore. Sono stati infatti identificati i plessi scolastici di dimensioni sensibili e sostenibili e nel rapporto preliminare è stato evidenziato che oltre all'assegnazione della classe I per tali ambiti, anche i territori circostanti sono stati classificati in classe II al fine di tutelare maggiormente i recettori sensibili dall'inquinamento acustico.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

l'Aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Cadoneghe, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- deve essere recepita la seguente prescrizione VInCA:
 1. di inviare, prima dell'approvazione del piano, i dati vettoriali per i sistemi informativi geografici relativi alle tavole di piano, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali e in un sistema di riferimento che ne consenta la corretta localizzazione e visualizzazione.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere si compone di 5 pagine